

Risposta n. 21/2025

OGGETTO: Imposta di bollo su certificazione di idoneità al maneggio delle armi

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante riferisce di assolvere «compiti demandati dall'articolo 59 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di istruzione ed esercizio al tiro con armi da fuoco e strumenti ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione, uniformando l'insegnamento su tutto il territorio nazionale con l'indizione di corsi per formatori e istruttori istituzionali e promuove lo sport del tiro a segno con attività varie [...] e stabilisce i regolamenti e calendari per lo svolgimento delle gare nazionali».

Inoltre, l'Istante specifica che «Le "Sezioni YYY" affiliate, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, effettuano i corsi formativi/addestrativi

per l'accertamento della capacità tecnica all'uso delle armi prevista dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 rilasciando la relativa certificazione».

A tale riguardo, richiama la legge 18 dicembre 2018, n. 145 che con l'articolo 1, comma 646 ha modificato l'articolo 27-*bis* della tabella recante le esenzioni dagli atti, documenti e registri in materia di imposta di bollo.

In detto articolo 27- *bis* ora è previsto che sono esenti dall'imposta di bollo gli «*atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI*».

L'*Istante* richiama, inoltre, documenti di prassi in cui si riteneva che sulla base delle risultanze dei registri tenuti dall'Unione Italiana Tiro a segno sono rilasciati ai richiedenti certificati di idoneità al maneggio delle armi in bollo.

Inoltre, l'*Istante* cita anche la risposta all'interpello n. 361 del 30 agosto 2019 in cui si riconosce l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti emessi dalle federazioni sportive e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI anche per i documenti con i quali si certificano i servizi specifici erogati agli associati.

Si precisa che, come rilevato dall'*Istante*, analoga questione in merito al corretto assolvimento dell'imposta di bollo sui certificati di maneggio delle armi è stata sollevata da un altro soggetto con interpello a cui è stata fornita risposta pubblicata con n. 233 del 29 novembre 2024.

Ritenendo che *«la normativa in argomento e i chiarimenti interpretativi forniti sembrano [...] offrire condizioni di incertezza...»* l'Istante chiede di conoscere:

a) se l'XXX e le Sezioni YYY possano essere ricompresi tra i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui al citato articolo 27-bis della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, su atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti;

b) se, in particolare, la certificazione di idoneità al maneggio delle armi a seguito del superamento di un corso sia soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riguardo all'istanza di interpello sottoposta all'attenzione della scrivente l'istante è dell'avviso che essendo *« l'XXX [...] una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI dalla legge istitutiva di tale ente e che ha confermato la sua natura di ente pubblico a seguito del riordino avvenuto con il d.P.R. n. 90/2010, che gestisce in piena autonomia le proprie risorse e che persegue le proprie finalità istituzionali siano esse di istruzione e pratica dell'attività di tiro per il rilascio dei certificati al maneggio armi o sportive per mezzo delle associazioni sportive affiliate denominate Sezioni YYY iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche»*, sia l'istante che le associazioni sportive affiliate denominate Sezioni YYY *«devono essere ricomprese tra i soggetti elencati dalla norma istitutiva del beneficio dell'esenzione»*.

In sede di integrazione dell'istanza, l'interpellante ha ribadito *«l'orientamento secondo il quale all'XXX e alle Sezioni YYY ad essa affiliate ed iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche [...] debba essere riconosciuta sia per l'attività di natura sportiva che per quella non sportiva, l'esenzione dall'applicazione della marca da bollo prevista dall'articolo 27-bis della tabella allegato B del d.P.R. n. 642/1972»*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che *«Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa»*.

In via generale, atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, sono soggetti all'imposta di bollo in base agli articoli elencati nella tariffa richiamata.

In particolare, l'articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 dispone l'applicazione dell'imposta di bollo per gli *«Atti, e provvedimenti degli organi della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta »*.

Vale la pena osservare, tuttavia, che nell'allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella, è riportata una elencazione di atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

A tale proposito, l'articolo 27-*bis* di detta Tabella esenta in modo assoluto dall'imposta in questione gli «*Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI*».

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nella Sezione III, all'articolo 59 definisce l'Unione italiana tiro a segno come «*ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno*» (comma 1).

L'XXX «*è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all' articolo 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni*» (comma 2).

Premesso quanto sopra, con riferimento al quesito a) e alla natura giuridica dell'interpellante si ritiene che l'*Istante*, federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, rientra tra i soggetti elencati nell'articolo 27-*bis* della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, in linea di principio, non è tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti richiamati nel citato articolo 27-*bis* della Tabella, quando il rilascio dei

predetti atti rientra tra le attività di natura sportiva e gli stessi non sono posti in essere dall'*Istante* o dalle associazioni sportive affiliate denominate Sezioni YYY, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nella loro qualità di enti di diritto pubblico.

Con riferimento al quesito b) si osserva che il certificato di idoneità al maneggio delle armi, è previsto dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante «*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*» e, come specificato al comma 6, viene rilasciato dalla competente Sezione della Federazione del tiro a segno nazionale.

Relativamente alle Sezioni del YYY dispone l'articolo 61 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, stabilendo che esse «*svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione.*

In particolare:

a) *provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;*

b) *curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;*

c) *svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi».*(comma 1).

Il «Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno» è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 209, il quale all'articolo 3, dispone che le sezioni di tiro a segno nazionali *«svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione».*

In merito al quesito in esame, occorre fare riferimento alla risoluzione 196/E del 20 ottobre 2003 in cui è stato chiarito che *«L'Unione Italiana tiro a segno (...) rilascia certificazione di idoneità al maneggio delle armi a seguito del superamento di un corso tenuto in una delle sue sezioni dislocate sul territorio nazionale»* ed inoltre che *«L'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce che i presidenti delle sezioni di tiro a segno '... sono obbligati a tenere costantemente aggiornati...' alcuni elenchi e registri, tra i quali è compreso un registro sulle frequenze in cui annotare giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro»* per concludere che *«non vi è dubbio che in relazione a tale adempimento debba applicarsi il disposto del citato articolo 4».*

La sezione che rilascia il certificato di idoneità al maneggio delle armi, nella qualità di ente pubblico, è quindi obbligata a tenere determinati registri e che, *«sulla base delle risultanze dei medesimi rilascia appostiti documenti a richiesta degli interessati».*

Dette sezioni YYY *«sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione.*

Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi.

L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato». (comma 2)

Il comma 3 dell'articolo 61 stabilisce, inoltre, che *«In ogni comune può essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza».*

Premesse le norme sopra riportate, considerato che il certificato di idoneità al maneggio delle armi è rilasciato dalle sezioni del YYY nella loro qualità di enti di diritto pubblico, si ritiene che tale certificato sia soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**